



## Decreto n° 098 / Pres.

Trieste, 4 giugno 2021

Copia dell'originale firmato digitalmente.

**oggetto:**

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI ANNUALI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SQUADRE DI ANTINCENDIO BOSCHIVO APPARTENENTI AI GRUPPI COMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E PER LA MANUTENZIONE DELLE RISPETTIVE DOTAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 6 DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2019, N. 17 (DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI).

**Firmato da:**

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 04/06/2021

**Siglato da:**

GIANNI CORTIULA

in data 03/06/2021

**Vista** la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 recante “Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile”;

**Vista** la legge 7 novembre 2019, n.17, recante “Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi”;

**Visto** in particolare l’articolo 4 della citata L.R. 17/2019, ove alla Direzione centrale competente in materia di incendi boschivi e alla Protezione civile, avvalendosi del volontariato delle squadre comunali e di altre organizzazioni riconosciute e iscritte negli elenchi del volontariato della Protezione civile regionale, sono attribuite le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

**Visto** l’articolo 14, comma 5, della citata L.R. 17/2019, che autorizza l’Amministrazione regionale a impiegare tutto il personale volontario di Protezione civile nel supporto logistico alle attività di antincendio boschivo, con le modalità individuate dal Piano regionale antincendio boschivo di cui all’articolo 7 della legge medesima, contenente le modalità tecnico-operative concernenti le attività di previsione, prevenzione, organizzazione e programmazione della lotta agli incendi boschivi, volte alla tutela del bosco e alla sua ricostituzione ove danneggiato o distrutto dal fuoco, riconoscendo il ruolo degli enti locali e delle associazioni, ai fini della valorizzazione del volontariato di protezione civile;

**Atteso** che, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 14, a favore dei Comuni che partecipano alle attività di antincendio boschivo, sostenendo le spese connesse al funzionamento della sede comunale di Protezione civile e al mantenimento delle dotazioni operative della locale squadra di volontariato di protezione civile è concesso, con decreto dell’Assessore alla Protezione civile, previa deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 33, comma 5, della L.R. 64/1986, un finanziamento annuale per le spese di funzionamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e per la manutenzione delle rispettive dotazioni operative;

**Visto** l’articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n.7 ai sensi del quale “I criteri e le modalità ai quali l’Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge” e la Circolare n. 1/2021 del Segretariato Generale contenente le direttive sulle modalità di diramazione degli atti normativi da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale;

**Visto** il testo del “Regolamento concernente la concessione di finanziamenti annuali per le spese di funzionamento delle squadre di antincendio boschivo appartenenti ai Gruppi comunali di volontariato di protezione civile e per la manutenzione delle rispettive dotazioni, ai sensi dell’articolo articolo 14, comma 6 della legge regionale 7 novembre 2019, n.17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), e ritenuto di emanarlo;

**Visto** l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia;

**Visto** l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

**Su conforme** deliberazione della Giunta regionale n. 774 del 21 maggio 2021;

#### **Decreta**

**1.** È emanato il “Regolamento concernente la concessione di finanziamenti annuali per le spese di funzionamento delle squadre di antincendio boschivo appartenenti ai Gruppi

comunali di volontariato di protezione civile e per la manutenzione delle rispettive dotazioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 6 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

**2.** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -